

REGOLAMENTO (CE) N. 2538/2001 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2001

relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio per il 2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tativi attribuibili a ciascun operatore mediante questo metodo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da taluni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
- (2) Ai sensi di detto regolamento, è possibile, in determinate circostanze, ricorrere a metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo alle domande corredate dalla prova di precedenti risultati in materia di importazioni.
- (3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2002 siano adottate prima che inizi l'anno contingenziale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
- (4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 2833/2000 della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2001 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio ⁽³⁾, si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare norme simili per il 2002.
- (5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è pertanto opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quanti-

- (6) Per garantire una certa continuità degli scambi commerciali ed un'efficace gestione dei contingenti, occorre consentire agli operatori di presentare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2002 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2001.
- (7) Per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, dovrebbe essere consentito agli operatori che abbiano utilizzato almeno il 50 % del quantitativo già autorizzato di chiedere un quantitativo ulteriore, sempreché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.
- (8) Ai fini di una buona gestione, le autorizzazioni di importazione dovrebbero avere una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che però tale validità vada oltre la fine dell'anno. È opportuno che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione della disponibilità dei quantitativi e solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un controllo e certificare (salvo specifica disposizione in altro senso) di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. Le autorità nazionali competenti dovrebbero tuttavia essere autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2003, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione sia almeno del 50 % al momento della richiesta di proroga.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha come obiettivo quello di fissare le norme relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati IIIB e IV del regolamento (CE) n. 517/97 per il 2002.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.⁽²⁾ GU L 303 del 20.11.2001, pag. 17.⁽³⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 20.